

Deliberazione della Giunta Regionale 14 novembre 2011, n. 28-2888

**Art. 2, comma 2 della legge regionale 16 marzo 1998, n. 10 e s.m.i. - Nomina del Direttore generale dell'Agenzia regionale per i servizi sanitari (ARESS).**

A relazione dell'Assessore Monferino:

L'art. 2 della legge regionale 16 marzo 1998, n. 10 e s.m.i., avente ad oggetto "Costituzione dell'Agenzia regionale per i servizi sanitari (di seguito Agenzia o ARESS), definisce l'Agenzia "ente strumentale della Regione Piemonte, dotato di personalità giuridica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e tecnica". La stessa legge regionale ne disciplina l'assetto istituzionale, l'ordinamento, i compiti, le principali modalità organizzative e di finanziamento.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 6 agosto 2007, n. 18, recante ad oggetto "Norme per la programmazione socio-sanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale", la Giunta regionale si avvale dell'Agenzia per lo svolgimento delle proprie funzioni di programmazione. Nell'ambito delle azioni di sviluppo delle funzioni di programmazione regionale in ambito sanitario, l'attività dell'Agenzia è finalizzata a garantire supporto tecnico-scientifico all'Assessorato regionale alla Tutela della salute e Sanità, Edilizia Sanitaria, ARESS, nonché supporto metodologico alle Aziende sanitarie regionali.

Con D.G.R. n. 5 – 706 del 29 settembre 2010, preso atto della volontà dell'allora direttore generale dell'ARESS di risolvere il relativo contratto di prestazione d'opera intellettuale, si era provveduto a nominare il dott. Claudio Zanon Commissario Straordinario dell'ARESS, nelle more dell'espletamento delle procedure di pubblica selezione per l'acquisizione di nuove candidature alla nomina di direttore generale dell'Agenzia.

In proposito, l'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 10/1998 cit. dispone che il direttore generale sia nominato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alla Tutela della Salute e sanità, Edilizia sanitaria, ARESS, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa regionale in materia di nomine (legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 e s.m.i.).

Con D.G.R. n. 14 – 2556 del 5 settembre 2011 è stato così approvato pubblico avviso per l'acquisizione delle candidature alla nomina di direttore generale dell'Agenzia, confermando – ai fini della nomina – i criteri generali per la valutazione delle candidature a suo tempo stabiliti con la D.G.R. n. 41-24615 del 18 maggio 1998, recante ad oggetto "Criteri generali per la nomina del direttore generale dell'Agenzia regionale per i servizi sanitari".

Il termine perentorio per la presentazione delle istanze, conformemente a quanto disposto nell'Avviso, è stato fissato in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Entro il termine di cui sopra sono pervenute le candidature inerenti i nominativi di seguito elencati:

- Bruna Laura Graziella;
- Caramelli Maria;
- D'Allio Giorgio;
- Dore Maurizio;
- Falco Silvio;

- Galante Valter;
- Giorgione Nicola;
- Marchetti Guido;
- Panella Massimiliano;
- Pannocchia Antonella;
- Pernice Antonio;
- Ponzetti Clemente;
- Rissone Giovanni;
- Romeo Franco;
- Schael Thomas.
- Zaccone Antonello Paolo;
- Zanon Claudio;
- Zardo Luciano;
- Zoli Alberto;
- Zulian Gianfranco.

Successivamente alla scadenza del termine di cui sopra, in data 10 ottobre 2011 è stata presentata l'ulteriore istanza afferente la candidatura del Sig. Francesco Rossa; in pari data risulta essere stata spedita l'istanza relativa alla candidatura della Sig.ra Baraldi Giovanna, pervenuta alla Direzione Sanità in data 14 ottobre 2011.

A seguito dell'istruttoria formale espletata dalla struttura competente, le istanze pervenute sono state trasmesse, unitamente ai curricula dei candidati, all'Assessore regionale alla Tutela della salute e Sanità, Edilizia sanitaria, ARESS, con nota prot. n. 0027490/DB2003 del 18.10.2011, ai fini dell'esercizio del potere di proposta alla Giunta regionale di cui all'art. 2, comma 2, della citata l.r. n. 10/1998 e s.m.i..

Quanto sopra premesso:

- dato atto che, a seguito dell'Avviso indetto a mezzo della citata D.G.R. n. 14-2556 del 05.09.2011, sono complessivamente pervenute, con le specificazioni di cui sopra, n. 22 (ventidue) istanze, conservate agli atti del Settore Assetto istituzionale e organizzativo delle ASR e sistemi informativi sanitari, della Direzione Sanità, Assessorato Tutela della salute e Sanità, Edilizia sanitaria, A. Re.S.S.;

- atteso inoltre che, in ragione del rinvio operato dalla D.G.R. n. 14-2556 del 5 settembre 2011, devono ritenersi confermati i criteri di carattere generale per la valutazione dei requisiti a suo tempo stabiliti con la D.G.R. n. 41-24615 del 18 maggio 1998, la quale dispone, tra l'altro, che "...si ritengono....(omissis)... particolarmente significative le esperienze professionali che abbiano comportato una qualificata partecipazione ad evoluti processi di programmazione e pianificazione in campo sanitario....(omissis)....maturate in contesti sufficientemente complessi ed articolati, rispetto ai quali abbia costituito elemento preponderante l'organizzazione dei servizi sanitari", unitamente al possesso di una "capacità di sintesi relativa al quadro complessivo del servizio sanitario regionale, e una capacità di analisi delle specificità delle diverse Aziende sanitarie" ; la stessa deliberazione dispone che "nell'ambito delle suddette esperienze si terrà conto, ai fini di una migliore valutazione del candidato, della loro maturazione in un periodo temporale significativamente prossimo al momento della selezione";

- visti i curricula dei candidati, esaminati alla luce dei citati criteri di carattere generale.

L'Assessore regionale alla Tutela della salute e Sanità, Edilizia sanitaria, ARESS – ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 10/1998 e s.m.i. cit. – propone alla Giunta regionale di nominare il dott. Claudio Zanon, nato a Torino il 29 giugno 1955, direttore generale dell'Agenzia regionale per i servizi sanitari (ARESS).

Il dott. Claudio Zanon presenta infatti una significativa e pluriennale esperienza professionale in materia di programmazione, organizzazione e gestione dei servizi sanitari, maturata sia presso l'A.O.U. S. Giovanni Battista di Torino - in forza degli incarichi dirigenziali allo stesso conferiti nell'ambito delle attività di "Chirurgia Oncologica Tecnologie Biomediche Applicate" - sia in qualità di membro della Commissione oncologica regionale, nonché di direttore scientifico e membro del CdA della Fondazione Clinical Industrial Research Park, ed ancora di Coordinatore della Commissione regionale sulle "Procedure complesse" in Oncologia. Il medesimo risulta inoltre membro del Consiglio superiore di Sanità.

Particolarmente rilevante si ritiene altresì l'esperienza professionale maturata da ultimo dal dott. Claudio Zanon in qualità di Commissario straordinario dell'ARESS.

La qualificata partecipazione del dott. Claudio Zanon ad evoluti processi di programmazione e pianificazione in campo sanitario si evince, anche, dagli incarichi dirigenziali allo stesso conferiti dal Presidente della Giunta regionale quale consulente in materia di programmazione, pianificazione e gestione in materia sanitaria, nonché dalla precedente collaborazione con la stessa Agenzia regionale dei servizi sanitari ai fini della predisposizione del Piano socio sanitario regionale.

Per quanto attiene il trattamento economico complessivo da riconoscere annualmente al Direttore generale dell'ARESS, l'art. 7, comma 3, lett. b) della cit. l.r. 10/1998 e s.m.i. stabilisce che l'indennità in questione debba essere determinata nella misura massima prevista per i direttori generali delle Aziende sanitarie.

In punto, si deve rilevare come il compenso massimo annuo complessivo previsto per i direttori generali delle ASR dall'Allegato D) alla D.G.R. n. 65 – 7819 del 17 dicembre 2007 debba essere rideterminato, in attuazione delle prescrizioni di cui all'art. 61, comma 14 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, in Euro 123.949,60 (Euro centoventitremilanovecentoquarantanove/60), oltre alla quota integrativa del trattamento economico, se dovuta, nella misura massima del 20%, in relazione al pieno raggiungimento di eventuali specifici incarichi assegnati dalla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della l.r. n. 10/1998 e s.m.i..

Il trattamento economico annuo complessivo di cui sopra potrà essere nuovamente quantificato nell'importo massimo stabilito dall'Allegato D) alla citata D.G.R. n. 65 – 7819 del 17 dicembre 2007 nel caso di eventuali modifiche al comma 14 dell'art. 61 del D.L. n. 112/2008 cit., ovvero a seguito di condizioni che giustifichino la mancata applicazione delle misure di riduzione dei compensi ivi prescritte.

Il conferimento dell'incarico è subordinato all'accettazione del dott. Claudio Zanon, ed alla stipulazione del relativo contratto di prestazione d'opera intellettuale, di durata quinquennale, in conformità allo schema di cui all'Allegato A alla presente deliberazione, titolato "Contratto di prestazione d'opera intellettuale del direttore generale dell'Agenzia regionale per i servizi sanitari (ARESS)".

Nell'esercizio del mandato, da esercitare a tempo pieno ed esclusivo ai sensi dell'art. 7, comma 3, lettera a) della citata l.r. n. 10/1998 e s.m.i., il direttore generale dell'ARESS dovrà operare secondo gli indirizzi formulati dall'Assessore regionale alla Tutela della salute e Sanità, Edilizia sanitaria, ARESS, coerentemente agli obiettivi di politica sanitaria adottati dalla Giunta regionale.

Gli oneri derivanti dal presente provvedimento sono a carico dell'ARESS.

Quanto sopra illustrato e motivato, il relatore, visti :

- la legge regionale 16 marzo 1998, n. 10 e s.m.i. recante ad oggetto "Costituzione dell'Agenzia regionale per i servizi sanitari";
- la legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 e s.m.i. recante ad oggetto "Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati";
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la legge regionale 4 luglio 2005, n. 7, in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti;
- la legge regionale 6 agosto 2007, n. 18 recante ad oggetto "Norme per la programmazione socio-sanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale";
- il d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, recante ad oggetto "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria";
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante ad oggetto "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- la D.G.R. n. 41-24615 del 18 maggio 1998, recante ad oggetto "Criteri generali per la nomina del direttore generale dell'Agenzia regionale per i servizi sanitari";
- la D.G.R. n. 5-706 del 29 settembre 2010 recante ad oggetto "Dimissioni Direttore Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari (ARESS). Provvedimenti";
- la D.G.R. n. 14-2556 del 5 settembre 2011 recante ad oggetto "Avviso pubblico per l'acquisizione di candidature alla nomina di Direttore generale dell'Agenzia regionale per i servizi sanitari";
- la D.G.R. n. 46-5332 del 19 febbraio 2007, recante ad oggetto "Determinazione dei contenuti normativi dei contratti dei Direttori generali, direttori sanitari ed amministrativi delle Aziende sanitarie regionali; approvazione schemi tipo di contratto";
- la D.G.R. n. 65-7819 del 17 dicembre 2007, recante ad oggetto "Assetto del Sistema sanitario regionale; adempimenti conseguenti alla l.r. 6 agosto 2007, n. 18, in attuazione del D.C.R. n. 136-39452 del 22 ottobre 2007. Nomine dei direttori generali e prime indicazioni per l'operatività degli altri organi e organismi aziendali";
- la nota del Settore Assetto istituzionale e organizzativo delle ASR e sistemi informativi sanitari prot. n. 0027490/DB2003 del 18.10.2011;

propone alla Giunta regionale:

- di nominare, ai sensi dell'art. 2 comma 2, della l.r. 16 marzo 1998, n. 10 e s.m.i., il dott. Claudio Zanon, nato a Torino il 29 giugno 1955, direttore generale dell'Agenzia regionale per i servizi sanitari (ARESS);
- di dare atto che l'incarico è subordinato all'accettazione, ed alla stipulazione del relativo contratto di prestazione d'opera intellettuale, di durata quinquennale, in conformità allo schema di cui all'Allegato A, intitolato "Contratto di prestazione d'opera intellettuale del direttore generale dell'Agenzia regionale per i servizi sanitari (ARESS)", che si approva quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di disporre che l'incarico decorra dal 15 novembre 2011, ovvero dalla data di sottoscrizione del contratto, se successiva;
- di dare atto che, a decorrere dalla data di assunzione dell'incarico di direttore generale dell'ARESS da parte del dott. Claudio Zanon, viene meno l'incarico di Commissario straordinario conferito al medesimo con la D.G.R. n. 5-706 del 29 settembre 2010
- di dare infine atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento sono a carico dell'ARESS.

La Giunta regionale, condividendo le argomentazioni del relatore, a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

*delibera*

- di nominare, ai sensi dell'art. 2 comma 2, della l.r. 16 marzo 1998, n. 10 e s.m.i., il dott. Claudio Zanon, nato a Torino il 29 giugno 1955, direttore generale dell'Agenzia regionale per i servizi sanitari (ARESS);
- di dare atto che l'incarico è subordinato all'accettazione, ed alla stipulazione del relativo contratto di prestazione d'opera intellettuale, di durata quinquennale, in conformità allo schema di cui all'Allegato A, intitolato "Contratto di prestazione d'opera intellettuale del direttore generale dell'Agenzia regionale per i servizi sanitari (ARESS)", che si approva quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di disporre che l'incarico decorra dal 15 novembre 2011, ovvero dalla data di sottoscrizione del contratto, se successiva;
- di dare atto che, a decorrere dalla data di assunzione dell'incarico di direttore generale dell'ARESS da parte del dott. Claudio Zanon, viene meno l'incarico di Commissario straordinario conferito al medesimo con la D.G.R. n. 5-706 del 29 settembre 2010;
- di dare infine atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento sono a carico dell'ARESS.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni. In entrambi i casi il termine decorre dalla data di avvenuta piena conoscenza del provvedimento.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

ALLEGATO A)

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE DEL DIRETTORE GENERALE DELL'AGENZIA REGIONALE PER I SERVIZI SANITARI (ARESS)

Premesso che la Giunta regionale, con deliberazione n. .... del ..... ha nominato il dr... ..... Direttore generale dell'Agazia regionale per i servizi sanitari (ARESS) e che il medesimo, conscio delle responsabilità e dell'impegno che il mandato affidatogli comporta, dichiarando l'insussistenza di situazioni ostantive, ha accettato l'incarico di cui trattasi come risulta dalla Dichiarazione sottoscritta ed allegata sub 1 al presente contratto; richiamati:

- la legge regionale 16 marzo 1998, n. 10, avente ad oggetto "Costituzione dell'Agazia regionale per i servizi sanitari", ed in particolare l'art. 7 comma 3, il quale prescrive che l'incarico di direttore generale dell'Agazia sia disciplinato da contratto di diritto privato, stipulato in conformità allo schema approvato dalla Giunta regionale in analogia a quanto previsto per i direttori generali delle aziende sanitarie;
- il D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502, avente ad oggetto : "Regolamento recante norme sul contratto del direttore generale, del direttore amministrativo, e del direttore sanitario delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere", come modificato dal D.P.C.M. 31 maggio 2001, n. 319;
- il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e s.m.i., recante ad oggetto "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
- la legge regionale 6 agosto 2007, n. 18, recante ad oggetto "Norme per la programmazione socio-sanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale";
- la legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 recante ad oggetto "Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati";
- il d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, recante ad oggetto "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria";
- la DGR. n. 46-5332 del 19.02.2007, recante ad oggetto "Determinazione dei contenuti normativi dei contratti dei Direttori generali, direttori sanitari ed amministrativi delle Aziende sanitarie regionali; approvazione schemi tipo di contratto ;
- la D.G.R. n. 65-7819 del 17.12.2007, recante ad oggetto : "Assetto del Sistema sanitario regionale; adempimenti conseguenti alla l.r. 6 agosto 2007 n. 18, in attuazione della D.C.R. n. 136-39452 del 22 ottobre 2007. Nomine dei direttori generali e prime indicazioni per l'operatività degli altri organi ed organismi aziendali".

tra

la Regione Piemonte (in prosieguo Regione) in persona del Presidente pro tempore e legale rappresentante on.le Roberto Cota, nato a..... il ....., domiciliato per la carica in Torino, Piazza Castello, n. 165,

ed

il dr....., (in prosieguo Direttore generale) nato a ....., il .....,  
residente in ....., domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede legale  
dell'Agenzia regionale per i servizi sanitari (ARESS),

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1. (Conferimento incarico).

1. La Regione conferisce al ..... l'incarico di Direttore generale dell'Agenzia regionale per i servizi sanitari ..... (in prosieguo Agenzia).
2. L'incarico è conferito per la durata di anni cinque, decorrenti dal ... / ... / ..., o dalla data di sottoscrizione del presente contratto, se successiva.

Articolo 2. (Oggetto della prestazione).

1. Il dr..... si obbliga ad esercitare tutte le funzioni attribuite, da norme nazionali o regionali, al Direttore generale dell'Agenzia, e con l'assunzione dei poteri di gestione, quali disciplinati da norme di legge o di regolamento o da altri provvedimenti regionali, si accolla ogni responsabilità connessa.
2. Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge regionale n. 18/2007, nell'espletamento del proprio mandato Il Direttore generale concorre - attraverso la gestione delle risorse organizzative proprie dell'Agenzia e di quelle messe a disposizione dalla Regione, in base agli indirizzi emanati dalla stessa - all'esercizio delle funzioni di programmazione sanitaria regionale attribuite alla Giunta regionale, svolgendo funzioni di supporto tecnico-scientifico nei confronti dell'Assessorato competente nelle materie di cui all'art. 4 della legge regionale n. 10 /1998, nonché di supporto metodologico alle aziende sanitarie regionali, ai sensi dello stesso articolo.
3. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Direttore generale è tenuto al rispetto dei principi di legalità, efficienza, efficacia, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, nonché di corretta gestione delle risorse economiche, e si obbliga a garantire l'equilibrio finanziario dell'Agenzia ; suddetto obbligo è considerato obiettivo essenziale ed irrinunciabile.

Articolo 3. (Obblighi di fedeltà ed esclusività).

1. Il Direttore generale si impegna a svolgere la prestazione a tempo pieno e con impegno esclusivo. In particolare, il Direttore generale deve eseguire personalmente con assiduità l'incarico ricevuto; è preclusa la sussistenza di ogni altro rapporto di lavoro, dipendente o autonomo.
2. Il direttore generale, qualora sia iscritto ad un albo o elenco professionale, deve comunicare all'Ordine o Collegio competente la sospensione dell'attività professionale per il periodo di durata del presente contratto.

Articolo 4. (Obblighi di riservatezza).

1. Il direttore generale - nel rispetto delle norme di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. ed alla legge regionale 4 luglio 2005, n. 7, recanti norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi - è tenuto al rispetto degli obblighi di riservatezza quali disciplinati dal D. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Articolo 5. (Obblighi di informazione).

1. Il Direttore generale assume tutti gli obblighi d'informazione posti a carico dell'Agenzia dalla normativa vigente e dagli atti nazionali o regionali, e s'impegna a fornire, entro i termini tassativamente previsti, tutti i dati e le notizie richieste.

Articolo 6 (Corrispettivo).

1. Il corrispettivo per l'esercizio delle funzioni di Direttore generale, al lordo di oneri e ritenute di legge, è determinato, per l'intera durata dell'incarico, in euro 123.949,60 (€

centoventimilanovecentoquarantanove/60) annui. Il compenso stabilito viene corrisposto in dodici quote mensili, autonome e posticipate, di pari ammontare. Il trattamento economico così determinato ha carattere d'onnicomprensività, ed in particolare è compensativo anche di tutte le spese che il Direttore generale sosterrà per gli spostamenti dal luogo di residenza al luogo di svolgimento delle funzioni. Con la sottoscrizione del contratto il Direttore generale accetta il corrispettivo e riconosce al predetto effetti pienamente remunerativi delle prestazioni da lui rese. L'ammontare del trattamento economico di cui al presente articolo è determinato in attuazione delle prescrizioni di cui all'art. 61 comma 14 del d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. Per lo svolgimento delle attività inerenti le funzioni, spetta al Direttore generale il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio, effettivamente sostenute e documentate, nei limiti e secondo le modalità stabilite per i dirigenti dello Stato di prima fascia.

#### Articolo 7. (Integrazione al trattamento economico).

Il trattamento economico corrisposto al direttore generale può essere integrato, nella misura massima del 20% della somma indicata al comma 1 dell'articolo precedente, in conseguenza del pieno raggiungimento di eventuali specifici incarichi assegnati dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge regionale n. 10/1998.

La realizzazione degli incarichi assegnati ed il raggiungimento dei risultati di gestione attesi in relazione agli indirizzi ed agli obiettivi assegnati sono accertati dalla Regione secondo le procedure di cui all'art. 12 della l.r. n. 10 /1998.

#### Articolo 8. (Clausole risolutive espresse).

1. Le parti convengono che, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, il contratto è risolto nei seguenti casi :
  - a. non corrispondenza al vero dei fatti esposti nelle dichiarazioni richieste ai fini della nomina, ai sensi dell'articolo 11 della l. r. n. 39/1995;
  - b. violazione degli obblighi previsti dall'articolo 3 comma 1;
  - c. mancato raggiungimento dell'equilibrio finanziario, ai sensi dell'art. 2 comma 3, ovvero mancato rispetto dei contenuti e delle tempistiche dei flussi informativi di cui all' art. 5 ;
  - d. modificazioni legislative che comportino la soppressione dell'Agenzia, ovvero la rinnovazione dell'assetto organizzativo dell'Agenzia con l'introduzione di sostanziali modificazioni alla funzione di direzione dell'ente.

#### Articolo 9. (Altre cause di risoluzione).

1. Il contratto è altresì risolto nei seguenti casi :
  - a. dichiarazione di decadenza ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39;
  - b. rimozione del direttore in caso di valutazione negativa del suo operato, ovvero dichiarazione di decadenza ai sensi rispettivamente dei commi 3 e 4 dell'art. 12 della legge regionale n. 10/1998;
  - c. sopravvenienza o accertamento di uno degli impedimenti di cui all'articolo 3, comma 11, del d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;
  - d. intervenuta sentenza, anche non definitiva, di annullamento del provvedimento di nomina, ovvero quando l'Amministrazione regionale provveda, in via di autotutela, all'annullamento del provvedimento stesso;
  - e. negli altri casi previsti da leggi o regolamenti statali o regionali.
2. Nei casi di risoluzione del contratto previsti dall'art. 8, nonché dal presente articolo, nulla è dovuto al direttore generale a titolo di indennizzo per la risoluzione stessa.

#### Articolo 10. (Oneri e spese contrattuali).

1. Il presente contratto redatto in bollo sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Le spese di bollo e di registrazione sono a carico del Direttore generale.

2. Gli oneri economici derivanti dall'applicazione del presente contratto sono posti a carico del bilancio dell'Agenzia regionale per i servizi sanitari.

Articolo 11. (Norme applicabili e foro competente).

1. Le premesse e l'allegato 1 costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto. Per quanto non espressamente previsto o non regolato dalla l.r. n. 10/1998 o dal d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i., si applicano le norme di cui agli articoli 2230 e seguenti del codice civile.
2. Foro competente è quello di Torino.

Letto, condiviso e sottoscritto in n. ... copie;  
Torino, lì ... / ... / 2011...

per la Regione Piemonte il Presidente

il dott.

.....  
.....

Ai sensi del II comma dell'articolo 1341 del Codice civile il ... dichiara di approvare espressamente le clausole previste dai seguenti articoli: 2 comma 3, 3, 4, 5, 6 comma 1, 8, 9, 10, 11.

il dott.

.....

ALLEGATO 1)

## DICHIARAZIONE

In relazione alla D.G.R. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ di nomina del direttore generale dell'Agenzia regionale per i servizi sanitari (ARESS) il sottoscritto dr. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, dichiara:

- a) di essere in possesso dei requisiti per la nomina a direttore generale dell'Agenzia regionale per i servizi sanitari (ARESS), come da curriculum agli atti della Regione, sottoscritto e datato il 26.09.2011;
- b) di non aver riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo, ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 166 del codice penale;
- c) di non esser sottoposto a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;
- d) di non essere stato sottoposto, anche con provvedimento non definitivo ad una misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione prevista dall'art. 15 della L. 3 agosto 1988, n. 327;
- e) di non essere sottoposto a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata.

Dichiara inoltre l'insussistenza delle cause d'incompatibilità di cui:

- all'articolo 3, comma 9 del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502;
- all'articolo 3 bis, comma 10 d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502
- all'articolo 66, comma 1 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- all'articolo 13, della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39.

Dichiara altresì:

- di accettare la nomina a direttore generale dell'Agenzia regionale per i servizi sanitari (ARESS) , alle condizioni tutte stabilite dalla sopra citata deliberazione di nomina e, con l'assunzione dei poteri di gestione, di accollarsi ogni responsabilità connessa, disciplinata da norme di legge o di regolamento o prevista da atti di programmazione o d'indirizzo regionali o nazionali;
- di rinunciare agli eventuali atti ed azioni giudiziarie nei confronti della Regione Piemonte e dell'Agenzia regionale per i servizi sanitari (ARESS), per pretese sostanziali relative al precedente incarico di Commissario dell'Agenzia regionale per i servizi sanitari (ARESS).

Con riferimento all'art. 13 del d.lgs. 196/2003, dichiara di essere stato adeguatamente informato in merito ai diritti e l'utilizzo dei propri dati personali, che la Regione Piemonte tratterà, anche con mezzi informatici, esclusivamente per i fini connessi al procedimento di cui trattasi.

Con riferimento alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., dichiara di essere stato informato sul procedimento di verifica inerente la veridicità delle dichiarazioni rese, da intraprendere ai sensi del Capo V del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché di essere consapevole delle sanzioni – di cui al successivo Capo VI D.P.R. cit. - previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti.

Torino, . . . . .

FIRMA DEL DICHIARANTE

D. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 - Articolo 3, comma 9.

9. Il direttore generale non è eleggibile a membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, dei consigli e assemblee delle regioni e del Parlamento, salvo che le funzioni esercitate non siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza dei periodi di durata dei predetti organi. In caso di scioglimento anticipato dei medesimi, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento. In ogni caso il direttore generale non è eleggibile nei collegi elettorali nei quali sia ricompreso, in tutto o in parte, il territorio dell'unità sanitaria locale presso la quale abbia esercitato le sue funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. Il direttore generale che sia stato candidato e non sia stato eletto non può esercitare per un periodo di cinque anni le sue funzioni in unità sanitarie locali comprese, in tutto o in parte, nel collegio elettorale nel cui ambito si sono svolte le elezioni. La carica di direttore generale è incompatibile con quella di membro del consiglio e delle assemblee delle regioni e delle province autonome, di consigliere provinciale, di sindaco, di assessore comunale, di presidente o di assessore di comunità montana, di membro del Parlamento, nonché con l'esistenza di rapporti anche in regime convenzionale con la unità sanitaria locale presso cui sono esercitate le funzioni o di rapporti economici o di consulenza con strutture che svolgono attività concorrenziali con la stessa. La predetta normativa si applica anche ai direttori amministrativi ed ai direttori sanitari. La carica di direttore generale è altresì incompatibile con la sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente, ancorché in regime di aspettativa senza assegni, con l'unità sanitaria locale presso cui sono esercitate le funzioni.

D. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 - Articolo 3bis, comma 10.

La carica di direttore generale è incompatibile con la sussistenza di altro rapporto di lavoro, dipendente o autonomo.

D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Articolo 66, comma 1.

1. La carica di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario delle aziende sanitarie locali e ospedaliere è incompatibile con quella di consigliere provinciale, di sindaco, di assessore comunale, di presidente o di assessore della comunità montana.

L. r. 23 marzo 1995, n. 39 - Articolo 13

1. Le nomine di competenza della Giunta . . . omissis . . . sono incompatibili con le seguenti funzioni:

Consiglieri regionali;

dipendenti della Regione nei limiti di cui alla legge regionale 23 gennaio 1989, n. 10: Disciplina delle situazioni di incompatibilità con lo stato di dipendente regionale e degli Enti, Istituti, Società di cui la Regione detenga la maggioranza del pacchetto azionario o nomini la maggioranza del Consiglio di Amministrazione e delle Aziende della Regione, anche se in congedo o in aspettativa, salvo i casi previsti dalla legge o quando tale designazione possa costituire tramite per la presenza tecnico funzionale della Regione nell'organismo in cui deve avvenire la nomina, e di ciò sia fatta menzione nel provvedimento di nomina;

coloro che prestano non sporadicamente consulenza alla Regione ed agli Enti soggetti a controllo regionale o siano legati agli stessi da rapporti di collaborazione continuativa;

membri di organi consultivi cui compete di esprimere pareri sui provvedimenti degli Enti, Istituti od organismi di cui all'articolo 2;

magistrati ordinari o amministrativi, avvocati o procuratori dello Stato, appartenenti alle Forze armate.

2. Non e' consentita la contemporanea presenza della stessa persona in più di un Ente, Società o organismo regionale di cui al presente articolo ad esclusione dei Sindaci e dei revisori dei conti.

Codice penale, Articolo 166 - Effetti della sospensione.

2. La condanna a pena condizionalmente sospesa non può costituire in alcun caso, di per sé sola, motivo per l'applicazione di misure di prevenzione, né d'impedimento all'accesso a posti di lavoro pubblici o privati tranne i casi specificatamente previsti dalla legge, né per il diniego di concessioni, di licenze o di autorizzazioni necessarie per svolgere attività lavorativa.

D.P.R. 28-12-2000 n. 445, Articolo 75 - Decadenza dai benefici.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

D.P.R. 28-12-2000 n. 445, Articolo 76 - Norme penali.

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.  
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.  
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.  
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

L. 3 agosto 1988 n. 327 Articolo 15.

1. Dopo tre anni dalla cessazione della misura di prevenzione, l'interessato può chiedere la riabilitazione. La riabilitazione è concessa, se il soggetto ha dato prova costante ed effettiva di buona condotta, dalla corte di appello nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria che dispone l'applicazione della misura di prevenzione o dell'ultima misura di prevenzione.  
2. La riabilitazione comporta la cessazione di tutti gli effetti pregiudizievoli riconnessi allo stato di persona sottoposta a misure di prevenzione.  
3. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale riguardanti la riabilitazione

L. 19 marzo 1990 n. 55, Articolo 14.

1. Salvo che si tratti di procedimenti di prevenzione già pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, da tale data le disposizioni della legge 31 maggio 1965, n. 575, concernenti le indagini e l'applicazione delle misure di prevenzione di carattere patrimoniale, nonché quelle contenute negli articoli da 10 a 10-sexies della medesima legge, si applicano con riferimento ai soggetti indiziati di appartenere alle associazioni indicate nell'articolo 1 della predetta legge o a quelle previste dall'articolo 75, L. 22 dicembre 1975, n. 685, ovvero ai soggetti indicati nei numeri 1) e 2) del primo comma dell'articolo 1 della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, quando l'attività delittuosa da cui si ritiene derivino i proventi sia una di quelle previste dagli articoli 600, 601, 602, 629, 630, 644, 648-bis o 648-ter del codice penale, ovvero quella di contrabbando.

2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, la riabilitazione prevista dall'art. 15, L. 3 agosto 1988, n. 327, può essere richiesta dopo cinque anni dalla cessazione della misura di prevenzione.
3. La riabilitazione comporta, altresì, la cessazione dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575.